



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 36/2025

Rimini, 09 giugno 2025

Oggetto: Circolare informativa: obbligo di comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli Amministratori

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Desideriamo portare alla sua conoscenza un nuovo importante adempimento. L'art. 1 co. 860 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), modificando l'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, estende agli Amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all'art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.

Soggetti obbligati:

- tutte le forme societarie (sia di persone che di capitali) ad eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole), società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili.

Amministratori:

- ogni amministratore – ed anche ciascun Liquidatore - deve avere un proprio indirizzo PEC, il quale:

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

- ad oggi, salvo eventuali aggiornamenti dell'ultima ora, potrebbe anche coincidere con l'indirizzo PEC dell'impresa in cui ha assunto la carica (in ogni caso sarebbe auspicabile un indirizzo personale in quanto l'intento della norma è quello di una netta distinzione);
- può essere utilizzato per tutte le Società in cui ha assunto cariche.

Tempistiche:

- per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, l'obbligo è immediato;
- **per le imprese già costituite, il termine per adempiere è il 30 giugno 2025;**

tuttavia, in caso di nuova nomina o rinnovo di un amministratore, l'obbligo è immediato, anche prima del 30/06/2025.

Sanzioni e conseguenze:

- la mancata comunicazione comporta la sospensione del procedimento di iscrizione;
- si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro), ridotta a un terzo se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Oltre al profilo sanzionatorio, vogliamo ribadire che, nel caso in cui, al momento di presentazione della pratica di rinnovo degli Amministratori presso il Registro delle Imprese, qualora uno o più membri del Consiglio di amministrazione, siano sprovvisti del proprio indirizzo PEC, la pratica verrà bloccata ed infine scartata, con evidenti criticità per la pubblicità verso terzi delle cariche in corso di deposito.

Vi chiediamo quindi gentilmente di volerVi attivare per l'apertura di una casella PEC per ciascun Amministratore della vostra Società, che ne sia attualmente sprovvisto.

Per ragioni di ordine pratico l'apertura della casella PEC non può essere delegata allo Studio, in quanto comporta l'identificazione personale del soggetto interessato e quindi la sua presenza presso di noi. I provider sul mercato che forniscono questo servizio, sono molti, tra cui citiamo, a mero titolo di esempio, Aruba e Legalmail.

Vi saremo grati se vorrete fare pervenire gli indirizzi PEC di cui sopra entro il giorno 20 giugno p.v. a:

cinzia@gestyo.it

così che possa dare corso alla comunicazione degli stessi al Registro delle Imprese.

Per la suddetta comunicazione, lo Studio addebiterà un compenso pari ad euro 100,00 oltre Iva e Cassa Nazionale per ciascuna Società, indipendentemente dal numero degli Amministratori per cui si effettuerà l'adempimento.